

Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022

Quesito n.1

Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

A parere della scrivente Confederazione l'orientamento del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto nella innovata definizione dei soggetti tenuti al versamento del contributo una cesura rispetto alla precedente normativa (DL n.109/2018 convertito nella L.n.130/2018), non fa venir meno il principio generale per cui devono essere incisi solo quegli operatori che nello svolgimento della propria attività siano interessati dalla regolazione dell'Autorità. In particolare occorre verificare che i soggetti chiamati al pagamento del contributo siano quelli per i quali l'Autorità abbia "concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge nel mercato in cui essi operano". Ora non risulta che l'Autorità abbia emesso atti o svolto competenze che giustifichino l'ampliamento nel 2022 della platea dei soggetti incisi, includendo anche "gli operatori della logistica" nonché i "servizi di agenzia/raccomandazione marittima". Parimenti si ritiene privo di ratio considerare "connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti" i servizi di autotrasporto svolti con almeno un mezzo pari o superiore a 26 tonnellate. Per le imprese di questi settori infatti non risultano dal 2019 ad oggi atti dell'Autorità che abbiano avuto influenza sulla modalità di svolgimento dell'attività, né come soggetti regolati né come soggetti beneficiari della regolazione.

Quesito n.2

Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Premesso che secondo la scrivente Confederazione il fatturato non è un dato significativo della capacità contributiva, si ritiene che volendo partire da quel dato occorrerebbe individuare specificamente la base imponibile riconducibile a quella parte dell'attività che risente della regolazione dell'Autorità. A tal fine per non appesantire oltremodo le imprese occorrerebbe ammettere una stima su cui calcolare il contributo dell'Autorità da calcolare in misura percentuale. Riguardo alle esenzioni proposte nella delibera, risultano insufficienti a rappresentare tutte le casistiche di esenzione dal contributo. In particolare va prevista una esenzione generale per le voci classificate nei "ricavi diversi" ad eccezione di quelle direttamente connesse con l'attività propria dell'impresa. Inoltre devono essere esclusi dalla contribuzione i ristorni e le somme di cui le imprese beneficiano a titolo di risarcimento per danni subiti. Per le imprese corrieristiche è inoltre estremamente complesso distinguere le attività assoggettate alla regolazione di Agcom e quelle assoggettate alla regolazione di ART, non essendo distinguibili a livello di imputazione di costi e ricavi. Certamente tra i ricavi da esentare vanno ricompresi tutti i riaddebiti per spese effettuate in nome e per conto, quali ad

esempio le spese per operazioni doganali. Inoltre nei trasporti internazionali, andrebbe assoggettata al contributo solo la parte relativa alla tratta nazionale.

Quesito n.3

Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all’Autorità.

Al fine di non gravare sulle imprese di minore dimensione, la scrivente Confederazione ritiene che la soglia di esenzione dovrebbe essere la maggiore possibile; quindi non si concorda con l’azione intrapresa dall’Autorità di ridurre costantemente la soglia al fine di attrarre alla contribuzione un numero sempre maggiore di imprese di dimensione medio – piccola. La soglia inoltre dovrebbe valere per tutte le imprese, pertanto anche quelle che superano il limite dovrebbero comunque poter escludere dalla base imponibile del contributo l’ammontare corrispondente alla soglia stessa.

Quesito n.6

Si chiedono osservazioni motivate in relazione all’individuazione di voci di esclusione dedicate ai soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima e in merito alla previsione secondo cui tali operatori economici dovranno versare il contributo in nome e per conto del naviglio estero, ove rappresentato.

Premesso che – come già detto al punto 1 – si ritiene ingiustificata l’estensione alle agenzie/raccomandatari marittimi dell’obbligo di pagamento del contributo non essendo detti operatori né destinatari né beneficiari diretti degli atti dell’Autorità, sul punto si richiamano in toto le osservazioni formulate dalla aderente Federagenti nell’ambito della presente Consultazione.

Quesito n.7

Si chiedono osservazioni motivate sull’individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite alla gestione dei centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica).

Non ci sono contrarietà alle esenzioni già previste per gli interporti; peraltro è necessario integrare l’elenco delle voci da escludere, prevedendo lo scomputo di tutti i ricavi diversi non direttamente connessi allo svolgimento dell’attività propria degli interporti, nonché le agevolazioni finanziarie di cui le imprese beneficiano a titolo di ristoro. Sul punto si rinvia alle osservazioni dell’associata UIR formulate nell’ambito della presente Consultazione.

Riguardo all’estensione agli operatori della logistica si ribadisce che gli stessi non sono destinatari né beneficiari diretti degli atti dell’Autorità. Trattasi infatti di operatori privati che svolgono l’attività in aree private.

Quesito n.8

Si chiedono osservazioni motivate sull’individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite ai soggetti operanti nel settore porti.

Si concorda con le osservazioni espresse dall'associata Assiterminal in sede di Consultazione e che qui interamente si richiamano.

Quesito n.9

Si chiedono osservazioni motivate sull'individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite al settore del trasporto merci su strada.

Premesso che Confetra ritiene che le imprese di autotrasporto merci su strada non debbano essere assoggettate al contributo in quanto non sono destinatarie né beneficiarie dirette della regolazione dell'Autorità e premesso altresì che non risponde ad alcuna logica considerare connesse con le infrastrutture le imprese che detengono veicoli di 26 tonnellate e superiori, si ritiene privo di fondamento giuridico il voler introdurre una disposizione che consenta ai sub-vettori di escludere i ricavi derivanti da tali prestazioni e di far versare il contributo da chi abbia stipulato i contratti di trasporto con l'utenza finale. Tale norma è diametralmente opposta con quanto stabilito nella Delibera relativa al contributo 2021 che espressamente recitava *“Dal totale dei ricavi sono esclusi: (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo”* (Delibera n.225/2020 art.2 c.5). La legge prevede che il contributo debba essere determinato *“con la previsione di soglie che tengano conto della dimensione del fatturato”*; l'Autorità nel momento in cui stabilisce regole per applicare il contributo sui collettori dei servizi, anziché sulle singole imprese che svolgono materialmente quei servizi, sta di fatto eludendo la suddetta regola perché le singole imprese normalmente non raggiungerebbero la soglia di esenzione, mentre se i fatturati di quelle singole imprese vengono considerati globalmente in capo ai vettori committenti vanno sopra soglia. Inoltre tale previsione risulta in contrasto col principio comunitario *“chi usa paga”*. Sul punto si richiamano altresì le osservazioni formulate dall'associata Fedit nell'ambito della Consultazione.

Quesito n.10

Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere

Si ritiene che gli operatori non devono essere oberati ulteriormente rispetto alla dichiarazione. Pertanto si esprime parere contrario alla previsione di ulteriori prospetti per dettagliare le esclusioni dal fatturato.